MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DI ATTIVITA' SOCIALI ED ECONOMICHE

Art. 10

Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2022 non e' richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.

Versione in vigore dal 23 luglio 2021, non più in vigore dal 1 marzo 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche
Estremi	Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-fronteggiare-l-emergenza-epidemiologica-da-covid/art-10-misure-urgenti-in-materia-di-impiego-delle-guardie-giurate-in-servizi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it